

*Il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è già previsto dal dlgs 36/2021*

# Manovra vs riforma dello sport

*Tutele per i dilettanti contro la logica delle nuove norme*

DI MICHELE DAMIANI

**S**ostegno alla maternità delle atlete non professioniste nella legge di bilancio. Che, però, non si incastra perfettamente con la riforma dello sport. Il decreto attuativo sul lavoro sportivo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 a meno di proroghe, introduce infatti una serie di tutele per gli atleti non professionisti, tra cui appunto quelle sulla maternità delle sportive. Oltre a questo, comunque, la manovra contiene un'altra serie di misure legate allo sport, dalla proroga del credito di imposta per le sponsorizzazioni all'aumento delle risorse per i contributi a fondo perduto contro il caro energia, passando per sport e periferie, fondi speciali all'Istituto per il credito sportivo e un pacchetto di aiuti per gli esercenti di impianti sportivi legati alla neve (si veda ItaliaOggi del 26 novembre).

**Tutele alla maternità.** La prima misura dell'articolo 107 della manovra (misure a sostegno dello sport) è proprio quella sulla maternità. Viene stabilito che il fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano sarà incrementato di due milioni di euro a decorrere dal 2023, di cui un milione destinato «a sostenere la maternità delle atlete non profes-

sioniste». Questo intervento è stato analizzato ieri, durante la diretta dedicata alla manovra andata in onda sulle pagine Facebook e LinkedIn di Diritto e Sport. All'appuntamento hanno partecipato Guido Martinelli e Simone Boschi. Proprio Martinelli ha sollevato la questione, andando a sottolineare, come detto, che già la riforma dello sport introduce delle tutele per la maternità delle atlete dilettantistiche visto che, da questo punto di vista, con l'entrata in vigore del decreto le differenze tra professionisti e dilettanti cesseranno di esistere. «La norma pare ignorare quanto previsto dalla riforma dello sport», le parole di Martinelli. «Dal punto di vista delle tutele, professionisti e dilettanti saranno sempre più vicini», ha aggiunto Boschi.

**Credito di imposta.** Un altro intervento riguarda la proroga del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, introdotto dall'articolo 81 del dl 104/2020 (credito del 50%), che si sarebbe esaurito alla fine di quest'anno. Secondo quanto prevede la legge di bilancio, invece, potrà essere utilizzato per le spese effettuate fino al 31 marzo 2023, per un credito di imposta non superiore a 10.000 euro e uno stanziamento di 35 milioni di euro per coprire la spesa. Viene poi specificato che, invece, il credi-

to di imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione o il restauro di impianti sportivi varrà solo per i titolari di reddito di impresa, con 15 milioni di euro di stanziamento per il prossimo anno.

**Fondi rifinanziati.** Pronte, poi, nuove risorse per fondi a sostegno dello sport già esistenti. Previsti, per prima cosa, ulteriori 25 milioni di euro per il fondo destinato a sostenere le associazioni e le società sportive contro il caro energia. Ancora più importante l'intervento sul fondo sport e periferie; previsto un rifinanziamento di 50 milioni di euro all'anno dal 2023 al 2026, così come per il fondo speciale interno all'Istituto del credito sportivo, che avrà lo stesso identico finanziamento.

**Sostegno agli impianti di risalita e innevamento.** Sostegni importanti, infine, al settore degli sport invernali, in particolare ai gestori degli impianti. Già il ministro dello sport Andrea Abodi, intervenuto in audizione in Parlamento, aveva parlato di una serie di misure specifiche per il settore, tra cui uno stanziamento di 110 milioni di euro. E la manovra prevede un investimento anche maggiore, che sarà di 200 milioni di euro da qui al 2026 (30 per il 2023, 50 per il 2024, 70 per il 2025 e 50 per il 2026).

© Riproduzione riservata

## Dai giochi 12 miliardi di utile erariale nel 2022

**Dodici miliardi di utile erariale nel 2022 (un record assoluto) e una progressiva ripresa post-Covid, rivela il direttore giochi dell'Adm, Stefano Saracchi, durante un evento online. I numeri ci sono, manca però un quadro regolatorio stabile e chiaro. Le contraddizioni del settore gaming emergono dalla lettura di «Giochi e scommesse», un manuale di 500 pagine su disciplina e adempimenti, scritto dagli esperti Stefano Riccardi, Lorenzo Sacchetti e Lamberto Mattei e presentato in Parlamento nell'ambito di un incontro sulla riforma dello sport. Il gioco pubblico è afflitto da una normativa «stratificata in modo eterogeneo e asistematico», cui mancano «un disegno unitario» e regole di attuazione del prelievo fiscale secondo meccanismi «comuni e omogenei». Il volume rappresenta una panoramica complessiva della disciplina regolatoria del settore gaming, utile per lo studio della materia ma anche per inescare processi e riflessioni che portino a provvedimenti correttivi e integrativi. Gli autori hanno esaminato i risvolti che investono i singoli operatori (sale giochi, agenzie di scommesse, ricevitorie, punti ricarica online) dal punto di vista civilistico e amministrativo. In evidenza, in particolare, le criticità sull'applicazione dell'imposta unica, del prelievo sugli apparecchi, della «tassa sulla fortuna», senza tralasciare la disciplina generale in materia di imposte dirette e Iva. Guardando al riordino del comparto - confermato dal sottosegretario Mef, Federico Freni, per il primo semestre 2023 - Lorenzo Sacchetti, uno degli autori, sottolinea che si dovrà «tener conto dei principi costituzionali e delle direttive europee». «Prima o poi, lo Stato dovrà prendere posizione sul testo unico del gioco legale: regole schizofreniche favoriscono la criminalità», ha concluso il parlamentare di Forza Italia, Mauro D'Attis.**

Nicola Tani

© Riproduzione riservata

### L'IMPATTO DELLA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE SUL MONDO DEGLI AGENTI SPORTIVI

## Procuratori sospesi tra lavoro autonomo e redditi d'impresa

L'agente sportivo esercita una libera professione e pertanto produce redditi di lavoro autonomo (a meno che non operi mediante una società commerciale residente); così si esprime l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 69/E del 21/11/2022 ribadendo il pensiero già espresso nella risposta ad interpello n. 315 del 31 maggio scorso. L'occasione è offerta dal quesito posto nel 2020 da un'associazione senza scopo di lucro, la quale sostiene che l'attività esercitata dall'agente sportivo, pur produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'art 2195 c.c., non ricade nelle previsioni dell'articolo 25-bis, dpr 600/1973, non essendo riconducibile ad alcuna delle tipologie ivi menzionate. L'Agenzia replica, invece, che l'agente sportivo esercita una professione produttiva di redditi di lavoro autonomo in quanto l'esercizio di tale attività: presuppone il conseguimento di un titolo abilitativo; poggia su specifiche competenze professionali, che valgono a rendere rilevante l'apporto personale dell'agente; impone il rispetto di un codice etico e dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza; comporta un costante aggiornamento professionale; rimette la determinazione dei compensi all'applicazione di specifici parametri. La pri-

maria fonte del convincimento dell'Agenzia è costituita dalla sfaccettata previsione contenuta nell'art. 3, co. 1 del dlgs n. 37/2021, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, a mente del quale l'agente sportivo fornisce «servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione». Il termine «professione» (e le sue declinazioni, ricorrenti in più passaggi del decreto) induce l'Agenzia ad appiattirsi nell'alveo dell'art. 53, co. 1, Tuir («sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni»), senza considerare che la stessa norma qualifica come «professionali» pure i servizi di mediazione (che certo non sono fonte di reddito di lavoro autonomo) e che i principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, il rispetto di specifici «requisiti professionali» nonché il carattere personale dell'attività, sono comuni anche, ad esempio, a quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei mediatori immobiliari e degli agenti assicurativi, il cui reddito è pacificamente ricondotto alla categoria del reddito d'impresa. Anche la circostanza che il legislatore abbia inteso compiutamente regolamentare la definizione di parametri per la determinazione dei com-

pensi non pare qualificante o esclusiva di una professione intellettuale, in particolare perché comunque subordinati al conseguimento di un risultato (il trasferimento o la sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo) e non remunerativi dell'assunzione di un'obbligazione di mezzi (tipica delle professioni intellettuali). Ma, soprattutto, l'Agenzia non considera (ignorando, evidentemente, l'id quod plerumque accidit), che nel settore calcio, per esempio, l'attività dell'agente sportivo abbraccia sia il mandato (di durata massima biennale) conferito dagli atleti agli agenti sportivi per la loro migliore valorizzazione; sia il mandato rilasciato dai calciatori e, soprattutto, dalle squadre, finalizzato alla conclusione dell'operazione di calciomercato (stipula, rinnovo, risoluzione anticipata consensuale del contratto di prestazione sportiva; trasferimento ad altro club; tesseramento presso la federazione nazionale). È ben noto agli operatori che la fonte primaria (finanche esclusiva) dei proventi degli agenti è rappresentata dall'esecuzione di obbligazioni di risultato, ovvero dalla conclusione delle operazioni di mercato; intorno ad esse possono collocarsi, con carattere ancillare, plurime attività rese in favore degli atleti che a

quegli stessi agenti sono legati da un mandato sportivo regolarmente depositato (cura dei diritti d'immagine, pratiche fiscali ed amministrative, pubbliche relazioni, ecc.), anche propedeutiche o accessorie alla conclusione dell'operazione (assistenza nel contratto di lavoro sportivo, generalmente col supporto di avvocati e commercialisti) ma che, solo raramente o in misura marginale, garantiscono specifici e separati compensi. In conclusione, si ritiene che l'agente sportivo svolga attività d'impresa riconducibile all'ambito dei rapporti di cui all'art. 25-bis, dpr 600/1973 (nella specie: mediazione) con applicazione della relativa ritenuta. In attesa dell'auspicato revirement dell'Agenzia, che le leghe farebbero bene a sollecitare, non può essere escluso che, con l'entrata in vigore del dlgs n. 37/2021, alcune società sportive si conformino alle non condivisibili conclusioni esposte nella risoluzione; ove dovessero operare in tal senso, sarebbe opportuno - a tutela di tutti - che ne esplicitassero le finalità meramente prudenziali, anche per evitare che tale scelta possa essere intesa come sconfessione dei difformi comportamenti assunti in precedenza.

Stefano Trettel, Stefano Verna

© Riproduzione riservata